Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Martedì, 16 novembre | Numero 270

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE.

Nell'art. 7 del Regio decreto 12 ottobre 1920, n. 1525, contenente disposizioni per la esecuzione del R. decreto-legge 18 luglio 1920, n. 1004, riguardante il personale amministrativo del Ministero della giustizia e degli affari di culto, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 262 del 6 volgente mese, alla 8ª riga, colonna 1ª, pagina 3453, deve leggersi: « e di *non* maggiore anzianità », invece di « *una* maggiore anzianità », come fu stampato per errore della copia trasmessaci.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1561 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 16 luglio 1914, n. 679;

Veduto il R. decreto-legge 9 maggio 1920, n. 1058;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di stabilire per l'anno scolastico 1920-921 anche la misura della tassa d'immatricolazione nei licei;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto coi ministri del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al n. 5 della tabella *C*, annessa al R. decreto-legge 9 maggio 1920, n. 1058, è sostituito il seguente:

V. Licei:

Esame di ammissione (per chi deve farlo), L. 70;
Immatricolazione, L. 35;
Tassa di frequenza per ciascuna classe, L. 200;
Esame di licenza, L. 130;
Esame di licenza per esterni, L. 350;
Diploma, L. 18.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dall'anno scolastico 1920-921.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE — MEDA — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1546 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato col Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 795;

Veduto il regolamento generale universitario, approvato col Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Veduti i Nostri decreti 6 dicembre 1903, n. 549, e 5 novembre 1916, n. 1779;

Veduto il Nostro decreto-legge 9 maggio 1920, numero 1058;

Udito il Consiglio superiore di istruzione pubblica;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In ciascuna Facoltà o scuola appartenente alle Università e in ciascun Istituto d'istruzione superiore, al fine di rendere più efficace l'insegnamento universitario, saranno tenuti, oltre gli insegnamenti teorici, corsi di esercitazioni di carattere scientifico o pratico, per tutte le materie fondamentali e per quelle complementari, che siano obbligatorie per il conseguimento di lauree o diplomi e che saranno stabilite ogni anno dai Consigli di Facoltà o scuole.

Per tutte le altre materie complementari i corsi di esercitazioni, che fossero eventualmente tenuti, saranno retribuiti secondo le norme del presente decreto solo quando l'insegnante della materia sia ordinario o straordinario.

Art. 2.

I regolamenti speciali delle singole Facoltà e scuole determineranno il numero dei corsi di esercitazioni, cui lo studente dovrà iscriversi ogni anno.

Il giudizio negli esami speciali su ciascuna disciplina sarà dato tenendo conto del profitto dell'alunno nelle esercitazioni corrispondenti.

Art. 3.

Ove gli inscritti ad un corso di esercitazioni siano in numero rilevante, potranno essere distribuiti in gruppi per deliberazione dei Consigli di Facoltà o scuole. Tali gruppi saranno retti, sotto l'alta direzione dell'insegnante ufficiale della disciplina di cui trattasi, da liberi docenti designati ogni anno, su proposta del professore stesso, dai Consigli predetti.

Salva la disposizione del 4° comma dell'art. 6, nulla è innovato per la direzione delle esercitazioni nelle discipline cui sia addetto personale assistente, nonchè per le attribuzioni e i diritti del personale stesso.

Art. 4.

Ciascun insegnante ufficiale (ordinario, straordinario, incaricato), oltre il proprio insegnamento, potrà tenere un solo corso di esercitazioni retribuito.

Quando l'insegnante ufficiale non voglia o non possa tenere le esercitazioni, queste, per le materie di cui al primo comma dell'articolo 1, saranno affidate ad altri insegnanti, secondo le disposizioni dell'art. 54 del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796.

Ai fini della disposizione del penultimo comma dell'art. 54 del regolamento generale universitario si terrà conto del corso di esercitazioni solo nei casi previsti dal precedente comma e dal primo comma dell'art. 3.

Art. 5.

I corsi di esercitazioni saranno retribuiti con i due terzi del maggior provento annuale delle tasse scolastiche d'iscrizione, stabilite dal R. decreto 9 maggio 1920, n. 1058, in confronto del provento che sarebbe derivato dalle tasse stesse secondo la tabella G, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795, globalmente determinato per tutte le Facoltà, scuole ed Istituti d'istruzione superiori dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica esistenti in ciascuna sede, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 6 del presente decreto. L'altro terzo servirà ad aumentare per le dette Facoltà o scuole e i detti Istituti d'istruzione superiore, salvo il disposto dell'ultimo comma del precitato articolo 6, gli stanziamenti per le dotazioni degli Istituti scientifici, gabinetti, laboratori, musei, biblioteche speciali di Facoltà, scuole o Istituti.

Art. 6.

Gli insegnanti incaricati di corsi di esercitazioni a norma del primo comma dell'art. 3 e del secondo comma dell'art. 4 saranno retribuiti con L. 40 per ogni esercitazione, fino al numero di 40 subordinatamente alla disponibilità del fondo del maggior provento di cui all'articolo precedente. Qualora tale disponibilità non fosse sufficiente, la retribuzione verrà ridotta proporzionalmente.

In ogni caso però la retribuzione del libero docente di cui all'articolo 3 non potrà mai essere superiore a quella del professore ufficiale della materia e la retribuzione dell'incaricato di cui al secondo comma dell'art. 4 non potrà essere superiore alla somma che sarebbe spettata al professore ufficiale a norma del comma seguente se avesse tenuto il corso di esercitazioni.

Le retribuzioni di cui ai commi precedenti saranno prelevate dal fondo del maggior provento, di cui al primo comma dell'articolo precedente. Il fondo che rimarrà, detratte le retribuzioni, sarà distribuito secondo le norme del comma seguente tra i professori ufficiali (ordinari, straordinari e incaricati) che nell'anno scolastico abbiano tenuto almeno 30 esercitazioni e impartito almeno 50 lezioni nel corso cui le esercitazioni si riferiscono.

Per le materie di carattere sperimentale e dimostrativo si terrà conto, ai fini di cui sopra, delle esercitazioni pratiche previste dalle disposizioni vigenti. Tuttavia in questo, come in ogni altro caso, gli insegnanti per aver diritto a retribuzione o a partecipare alla divisione del residuo del maggior provento, dovranno tenere personalmente il corso di esercitazioni. Della somma che dovrà essere distribuita fra gli insegnanti ufficiali, tre quarti saranno divisi in parti uguali tra tutti gli insegnanti della sede, i quali vi abbiano diritto a norma del presente articolo; l'altro quarto sarà diviso fra i detti insegnanti in ragione del numero degli studenti inscritti al corso principale cui le esercitazioni corrispondono. Per i corsi biennali o triennali e per i corsi comuni a più Facoltà o scuole, la retribuzione relativa al numero degli studenti del secondo o terzo anno del corso e per quelli di altre Facoltà o scuole si calcolerà per metà.

La ripartizione sarà fatta per ciascuna sede da un Comitato composto del rettore dell'Università, ove esista, e dei capi degli Istituti di istruzione superiore. Presidente del Comitato sarà il rettore dell'Università e, in sua assenza, il capo d'Istituto più anziano. In quelle sedi ove esista un solo Istituto d'istruzione superiore le funzioni del Comitato saranno esercitate dal Consiglio accademico o direttivo dell'Istituto stesso.

Per il Politecnico di Torino e la Scuola navale di Genova il computo del maggior provento delle tasse d'iscrizione e la ripartizione della somma accertata nella misura e ai fini di cui ai precedenti

articoli sarà fatto separatamente a cura del Consiglio di amministrazione per il primo e del Consiglio direttivo per la seconda.

Art. 7.

In ogni esercizio finanziario con decreto del ministro del tesoro saranno inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica, le somme corrispondenti all'accertamento relativo all'esercizio stesso, del maggior provento delle tasse di iscrizione, di cui all'art. 5, da erogarsi sia per retribuzioni agli insegnanti che abbiano tenuto corsi di esercitazioni, sia per supplemento di dotazioni.

Art. 8.

Le scuole di Magistero, annesse alle Facoltà di lettere e filosofia e alle Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, sono soppresse a decorrere dall'anno scolastico 1920-921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1549 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 17 luglio 1910, n. 491, concernente provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano;

Vista la domanda in data 20 aprile 1918, dell'agrimensore Filippo Vittori, proprietario della tenuta Santa Colomba, in Agro romano;

Vista la deliberazione in data 22 aprile 1920 della Commissione di vigilanza per il bonificamento dell'Agro romano;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Tutte le disposizioni di legge concernenti il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano sono estese alla tenuta denominata « Santa Colomba », situata nel territorio del comune di Roma, sulla via Salaria, ed intestata in catasto a Vittori Filippo, fu Giovanni, ai numeri particellari 44 a 51, 51 sub 1, 52 a 62, 62 sub 1, 63 a 72, 74, 75, 79, 80, 90, 120, 121, della mappa 26, per una superficie di tavole censuarie 4076,83, pari ad ettari 407, are 68, centiare 30 e confinante con la ferrovia Roma-Orte, con le tenute Forno Nuovo, Fonte di Papa e Massa, Marcelliana, Tor S. Giovanni o Capitignano e col territorio del comune di Mentana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1550 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 17 luglio 1910, n. 491, concernente provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano;

Vista la deliberazione in data 22 aprile 1920 della Commissione di vigilanza per il bonificamento dell'Agro romano;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Tutte le disposizioni di legge concernenti il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano sono estese alla tenuta denominata « Forno Nuovo », situata nel territorio del comune di Roma, sulla via Salaria, ed intestata in catasto a Tittoni Tito del fu Vincenzo, ai numeri particellari 73, 76, 76 1/2, 77, 81, 82, 82 sub. 1, 83, 83 1/2, 84, 85 a 89, 102, 104, 107, della mappa 26, per una superficie di tavole censuarie 2867,07, pari ad ettari 286, are 70, centiare 70, e confinante col fiume Tevere e con le tenute Fonte di Papa e Massa, Santa Colomba, Marcelliana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1558 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1802 del 19 ottobre 1917, col quale fu instituita una Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra circa l'esecuzione di lavori appaltati

IL COMMISSARIO GENERALE
per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Veduti i decreti Luogotenenziali 26 aprile 1917, n. 681 e [illegible] gennaio 1918, n. 49, veduto il R. decreto 17 giugno 1920, n. 910

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo massimo, compresa la tassa e sopratassa di fabbricazione, al quale le fabbriche e le raffinerie nazionali devono vendere lo zucchero, è fissato in L. 500 per quintale, base cristallino bianco, caricato sul vagone in stazione di partenza, tela per merce.

Il prezzo che gli zuccherifici devono osservare nella vendita dei molassi provenienti dalla lavorazione dello zucchero è stabilito in L. 280 per quintale di saccarosio in essi contenuto. Questo prezzo s'intende per merce caricata sul vagone alla stazione di partenza.

Art. 2.

Il prezzo di vendita per quintale dello zucchero cristallino da parte dei depositi di distribuzione indicati all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 17 ottobre 1918, n. 1332, è stabilito nella misura di L. 610 per lo zucchero destinato al consumo della popolazione e di L. 875 per lo zucchero destinato agli usi industriali.

Questi prezzi s'intendono per consegna nel deposito o sul vagone alla stazione di partenza se lo zucchero è destinato a Comune diverso da quello in cui trovasi il deposito.

Nei prezzi suindicati è compreso il compenso per quintale ai depositi di distribuzione in ragione di L. 9 per lo zucchero destinato al consumo della popolazione e di L. 10 per quello destinato a usi industriali. Tali compensi sono ridotti rispettivamente a L. 6,50 e L. 7 quando il deposito distribuisca mensilmente quantità superiori ai 400 quintali o quando il prelevamento avvenga presso zuccherifici o magazzini statali posti a distanza minore di 15 km. di strada ferrata ed ordinaria dalla sede del deposito.

Nessun compenso oltre quello stabilito nel comma precedente può essere richiesto dal deposito, a qualsiasi titolo.

Art. 3.

La differenza fra il prezzo di cessione da parte delle fabbriche indicato all'art. 1 e quello stabilito all'art. 2 per la vendita da parte dei depositi è versata al conto corrente del Commissariato generale per gli approvvigionamenti e i consumi presso gli Istituti di emissione, al « fondo acquisto zucchero estero e spese trasporto zucchero nazionale ».

Art. 4.

Entro 10 giorni dal presente decreto, tutti i Comuni del Regno dovranno modificare il prezzo massimo stabilito per la vendita al dettaglio dello zucchero cristallino.

Il prezzo massimo al dettaglio sarà formato aggiungendo al prezzo di vendita da parte dei depositi, stabilito nell'art. 2, l'ammontare del dazio consumo locale, il costo del trasporto dello zucchero dal luogo ove trovasi il deposito e un soprapprezzo massimo di L. 10 per quintale.

Art. 5.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740, e 18 aprile 1918, n. 497, e della legge 30 settembre 1920, n. 1349.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 12 novembre 1920

Il commissario generale

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 15 novembre 1920 (Art. 39 Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	167 05	**Berlino**	34 13
Londra	97 34	**Vienna**	7 85
Svizzera	441 74	**Praga**	—
Spagna	—	**New York**	28 76

Oro 385 94

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Nota
3.50 % netto (1906)	67 48	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	89 50	—

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro

AVVISO
di smarrimento di mandati ministeriali diretti.

Ai sensi dell'art. 469 del regolamento di contabilità generale dello Stato, si rende noto che sono stati smarriti i mandati ministeriali seguenti emessi sul bilancio del Ministero giustizia e culti:

1° mandato n. 28 capitolo 60 di L. 4100, a favore del sig. Santarelli Giustino;

2° mandato n. 36 capitolo 60 residui di L. 4860, a favore del sig. Paternostro Vito ed altri.

Chiunque rinvenisse detti titoli o ne fosse eventualmente detentore dovrà trasmetterli a questa Direzione generale del tesoro per i provvedimenti del caso.

Roma, 7 ottobre 1920.

Per il direttore generale del tesoro
CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette:

Con R. decreto del 19 settembre 1920:

Cultrera dott. Mariano, agente nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa, per infermità, dal 13 agosto 1920, e per la durata di mesi tre.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 26 ottobre 1920:

I seguenti capitani medici sono dispensati, a loro domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritti col loro grado e la loro anzianità nel ruolo degli ufficiali medici di complemento dal 16 novembre 1920:

Brizzi Valentino — Biasioli Umberto — Midolla Carmelo — Nunziata Filippo — Bandini de Silva Pietro.

Massimo Francesco, tenente medico, promosso capitano medico con anzianità 13 ottobre 1918 e con decorrenza per gli assegni dal 1° novembre 1918.

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Ufficiali commissari.

Con R. decreto del 19 ottobre 1920:

Levi cav. Ulrico, maggiore commissario, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio effettivo, a sua domanda, dal 1° novembre 1920.

Matteucci Giovanni, capitano commissario, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio. Dispensato dal servizio attivo permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità nei ruoli degli ufficiali commissari di complemento, dal 22 settembre 1920.

Con R. decreto del 12 ottobre 1920:

Barbera Giacomo, capitano commissario, fuori quadro per infermità provenienti da cause di servizio dal 5 luglio 1919. Collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 27 settembre 1920.

Ufficiali di sussistenza.

Con R. decreto del 28 ottobre 1920

Ai seguenti capitani di sussistenza è conferita la qualifica di primo capitano, dal 1° novembre 1920:

Irace cav. Eduardo — Angioi Giovanni — Alberini cav. Adolfo.

Con R. decreto del 22 ottobre 1920:

Ferraiolo Tommaso, tenente sussistenza, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio. L'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 30 settembre 1920.

Con R. decreto del 26 ottobre 1920:

Bonanno Antonio, tenente sussistenza, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 15 ottobre 1920, con decorrenza assegni dal 16 ottobre 1920.

Corpo di amministrazione.

Con R. decreto del 19 ottobre 1919:

Pianca Aleardo, primo capitano amministrazione, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dall'8 agosto 1919.

Con R. decreto del 26 settembre 1920:

Della Valle Edoardo, capitano amministrazione, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio. La aspettativa di cui sopra deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 26 ottobre 1920:

Criscuolo cav. Ignazio, maggiore veterinario, collocato in P. A. S., a sua domanda, dal 1° novembre 1920.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Personale amministrativo.

Con R. decreto del 19 ottobre 1920:

Martinelli cav. dott. Gustavo, capo sezione, l'aspettativa per motivi di salute concessagli per la durata di 4 mesi a decorrere dal 1° aprile 1920, è prorogata, a sua domanda, di altri 4 mesi col l'assegno annuo di L. 4450.

Con R. decreto del 5 ottobre 1920:

Cherubini cav. Umberto, capo sezione, l'assegno annuo di aspettativa di cui al decreto Luogotenenziale 27 aprile 1919, è portata da L. 3550 a L. 4550, a datare dal 1° maggio 1919.

Personale di ragioneria.

Con R. decreto del 9 settembre 1920:

I seguenti ragionieri di artiglieria sono trasferiti, a loro domanda, nel ruolo di ragioneria nell'Amministrazione centrale della guerra con lo stipendio annuo di L. 4000:

Putti Vincenzo — Simoncelli Salvatore — Tasselli Goffredo.

Con R. decreto dell'8 ottobre 1920:

Rodriguez Raffaele, ragioniere, collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità comprovata a datare dal 30 settembre 1920 coll'annuo assegno di L. 1650.

Marrullier Claudio, disegnatore tecnico, stipendio di diritto L. 5850, di fatto L. 5492,50.

Buonocore Luigi, id., id. L. 5550, id. L. 5400.

Villa Ettore, id., id. L. 5200, id. L. 5000.

Con R. decreto del 1° settembre 1920:

Sforza cav. Antonio, disegnatore tecnico capo ufficio fortificazioni Udine, collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità comprovata, con l'annuo assegno di L. 3695, dal 1° settembre 1920.

Applicati delle Amministrazioni militari dipendenti.

Con R. decreto del 22 luglio 1920:

Lanfranco Giovanni, applicato, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio, dal 1° settembre 1920.

Con R. decreto del 23 settembre 1920:

Bonfadini Giovanni, applicato, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, dal 10 settembre 1920.

Con R. decreto del 5 ottobre 1920:

Pepere Ernesto, applicato, in aspettativa per infermità dal 1° settembre 1918, richiamato in servizio dal 1° settembre 1920, con lo stipendio annuo di L. 3635.

CONCORSI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

BANDO di concorso a due posti di segretario e a due posti di applicato nel R. Istituto superiore di studi commerciali di Torino.

Art. 1.

È aperto il concorso per esami e per titoli a due posti di segretario e a due posti di applicato nel R. Istituto superiore di studi commerciali di Torino.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso ai posti di segretario i licenziati degli Istituti commerciali Regi o pareggiati o delle RR. scuole medie di 2° grado.

I concorrenti debbono sostenere le seguenti prove:

una prova scritta d'italiano;

una prova scritta di ragioneria e computisteria;

prove orali sulle seguenti materie: nozioni di diritto civile o di diritto amministrativo; ragioneria e computisteria; legislazione scolastica relativa alla istruzione commerciale.

Art. 3.

Sono ammessi al concorso ai posti di applicato i licenziati delle scuole commerciali Regie o pareggiate e quelli delle Regie scuole medie di 1° grado.

I concorrenti debbono sostenere le seguenti prove:

una prova scritta d'italiano;

una prova scritta di aritmetica, secondo i programmi delle scuole medie inferiori;

una prova di calligrafia e scrittura a macchina.

Art. 4.

Le domande per il concorso ai posti di segretario dovranno essere inviate al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del commercio), quelle ai posti di applicato alla segreteria del R. Istituto superiore di studi commerciali in Torino.

Gli aspiranti debbono far pervenire rispettivamente, al Ministero o alla segreteria dell'Istituto, in plico raccomandato e con ricevuta di ritorno, entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, la loro domanda, in carta bollata da due lire, corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita dal quale risulti che il concorrente, alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale* ha compiuto l'età di 21 anni e non oltrepassato quella di 40;

2° diploma di licenza;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° certificato d'immunità penale;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli lo adempimento dei lavori dell'ufficio al quale aspira.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale oppure in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Ai documenti di rito i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli che crederanno opportuno di presentare nel proprio interesse.

È esclusa la facoltà ai concorrenti di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 5.

Sono dispensati dalla presentazione del documento 3° i cittadini delle Provincie già soggette alla Monarchia austro-ungarica e dalla presentazione dei documenti 3°, 4° e 5° coloro che già abbiano un ufficio nelle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria e i funzionari dello Stato, nominati tanto gli uni quanto gli altri con decreto Reale, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso deve essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei lavori presentati.

I candidati dovranno pure dichiarare nella domanda che si obbligano ad accettare le condizioni in vigore per il loro trattamento di riposo e quelle che eventualmente venissero in seguito stabilite dal Ministero in sostituzione delle vigenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero per i posti di segretario e dalla segreteria dell'Istituto superiore di studi commerciali in Torino per i posti di applicato.

Non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero al Ministero o all'Istituto dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'Ufficio di partenza.

La domanda e tutti i documenti prescritti dovranno essere spediti in un plico separato da quello contenente i lavori e le pubblicazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso cui il candidato vuol prendere parte.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice avrà iniziato i suoi lavori.

Le cartelle e i pacchi contenenti pubblicazioni dovranno portare all'esterno, in modo visibile, il nome ed il cognome del concorrente e la indicazione del concorso.

La restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà fatta a cura del Ministero, il quale non assume nessuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa subire i documenti e le pubblicazioni.

Sarà dato avviso ai candidati, per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata, del giorno in cui cominceranno le prove.

Chi non si presenta ai giorni fissati per queste o chi manca ad una di esse, perde ogni diritto. La sua assenza è ritenuta come rinunzia al concorso.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice emetterà il giudizio definitivo per tutti i concorrenti con la classificazione di essi in ordine di merito, non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. A parità di risultato sarà data la preferenza a coloro che siano invalidi o orfani di guerra o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare come combattenti.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nella graduatoria, e, in caso di rinunzia del primo, ai successivi classificati, seguendo l'ordine della graduatoria.

Art. 7.

Lo stipendio annuo lordo è stabilito per i segretari in L. 5000 aumentabili in cinque aumenti quinquennali di L. 500 ciascuno fino a un massimo di L. 7500 e per gli applicati in L. 4000 aumentabili con cinque aumenti quinquennali di L. 400 ciascuno fino a un massimo di L. 6000.

Roma, 31 ottobre 1920.

Per il ministro
RUBILLI.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*